*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* Anno 129° — Numero 247

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 20 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZE

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

***Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.***

# SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69:*

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 254, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente:

*Titolo X*

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

NORMATIVA GENERALE

Art. 255. — Nell'Università degli studi di Sassari è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali:

terapisti della riabilitazione.

Art. 256. — Sono ammessi alla scuola diretta a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 257. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituito da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 258. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 259. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 260. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Art. 261. — Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 262. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 263. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 264. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 265. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 266. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988*
*Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 265*

88A4162

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 177, 178, 179 e 180 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 184 e 185 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 186 e 187 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 154 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione seguenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

*Scuola di specializzazione in chirurgia toracica*

Art. 155. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 156. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 157. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 158. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 159. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* propedeutica e fisiopatologia;
*b)* metodologia clinica e terapia generale;
*c)* diagnostica strumentale e di laboratorio;
*d)* tecnica operatoria;
*e)* chirurgia toracica.

Art. 160. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Propedeutica e fisiopatologia:
anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria e informatica;
tecnologie biomediche applicate.

*b)* Metodologia clinica e terapia generale:
metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

*c)* Diagnostica strumentale e di laboratorio:
endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

*d)* Tecnica operatoria:
istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

*e)* Chirurgia toracica:
istituzioni di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 161. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Propedeutica e fisiopatologia (ore 370): | | |
| anatomia, istologia ed embriologia | ore | 20 |
| anatomia e istologia patologica | » | 60 |
| fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio | » | 100 |
| fisiopatologia cardiocircolatoria | » | 80 |
| fisiopatologia dell'esofago | » | 40 |
| statistica sanitaria e informatica | » | 20 |
| tecnologie biomediche applicate | » | 50 |
| Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30): | | |
| patologia clinica | » | 30 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Metodologia clinica e terapia generale (ore 260): | | |
| metodologia clinica | ore | 70 |
| trattamento pre e post-operatorio | » | 100 |
| anestesia in chirurgia toracica | » | 50 |
| principi e tecniche di circolazione extracorporea | » | 40 |
| Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70): | | |
| diagnostica per immagini | » | 70 |
| Chirurgia toracica (ore 70): | | |
| istituzioni di chirurgia generale applicata | » | 70 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*3° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Metodologia clinica e terapia generale (ore 40): | | |
| pneumologia e terapia medica delle pneumopatie | ore | 20 |
| cardiologia e terapia medica delle cardiopatie | » | 20 |
| Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140): | | |
| diagnostica per immagini | » | 60 |
| endoscopia toracica | » | 80 |
| Chirurgia toracica (ore 220): | | |
| malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica | » | 80 |
| malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici | » | 100 |
| chirurgia delle neoplasie del torace | » | 40 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*4° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Tecnica operatoria (ore 300): | | |
| istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata | ore | 80 |
| tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino | » | 100 |
| tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici | » | 120 |
| Chirurgia toracica (ore 100): | | |
| malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II | » | 100 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*5° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Metodologia clinica e terapia generale (ore 110): | | |
| radioterapia | ore | 30 |
| oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace | » | 30 |
| terapia intensiva | » | 50 |
| Chirurgia toracica (ore 40): | | |
| malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma | » | 40 |
| Tecnica operatoria (ore 250): | | |
| tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino | » | 150 |
| tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago | » | 100 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

Art. 162.— Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza dell'istituto di patologia chirurgica e di clinica chirurgica, di cardiochirurgia e di terapia intensiva; sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche invasive; laboratori sperimentali.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

*Scuola di specializzazione*
*in medicina legale e delle assicurazioni*

Art. 163. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

*a)* le esigenze di collaborazione tecnica con la amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

*b)* le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

*c)* le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

*d)* le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di: medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 164. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 165. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 166. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 167. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* medicina legale generale;

*b)* diagnostica medico-legale;

*c)* patologia medico-legale;

*d)* medicina assicurativa e pensionistica;

*e)* medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;

*f)* criminologia e psicopatologia forense;

*g)* tossicologia forense.

Art. 168. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

*b)* Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

*c)* Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I:
patologia medico-legale II.

*d)* Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

*e)* Medicina legale del S.S.N. e medicia sociale:
medicina legale del S.S.N.;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

*f)* Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

*g)* Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale:
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 169. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Medicina legale generale (ore 125): | | |
| medicina legale generale e metodologica | ore | 75 |
| elementi di diritto pubblico | » | 25 |
| elementi di diritto privato | » | 25 |
| Diagnostica medico-legale (ore 175): | | |
| semeiotica e diagnostica medico-legale | » | 50 |
| tanatologia medico-legale. | » | 100 |
| tecnica e diagnostica anatomo-patologica. | » | 25 |
| Patologia medico-legale (ore 100): | | |
| patologia medico-legale I | » | 100 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| medicina legale generale (ore 50): | | |
| medicina legale penalistica I | ore | 50 |
| Diagnostica medico-legale (ore 150): | | |
| tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali | » | 100 |
| tecniche di laboratorio | » | 50 |
| Patologia medico-legale (ore 100): | | |
| patologia medico-legale II | » | 100 |
| Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50): | | |
| medicina legale delle assicurazioni I | » | 50 |
| Tossicologia forense (ore 50): | | |
| tossicologia forense I | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*3° Anno* - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

| | | |
|---|---|---|
| Medicina legale generale (ore 120): | | |
| medicina legale civilistica e canonistica. | ore | 100 |
| medicina legale militare. | » | 20 |

Diagnostica medico-legale (ore 180):

| | | |
|---|---|---|
| identificazione personale e indagini di sopralluogo | ore | 100 |
| emogenetica forense | » | 80 |

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| medicina legale e delle assicurazioni II | » | 50 |

Medicina del S.S.N. e medicina sociale (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| medicina del lavoro | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

4° *Anno* - indirizzo medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| deontologia medica e legislazione sanitaria | ore | 100 |

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| pensionistica privilegiata | » | 50 |

Medicina legale del S.S.N. e medicina sociale (ore 150):

| | | |
|---|---|---|
| medicina legale del S.S.N. | » | 80 |
| medicina sociale | » | 50 |
| organizzazione, programmazione e informatica sanitaria | » | 20 |

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| psicopatologia forense | » | 50 |
| criminologia | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

Art. 170.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori nell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

*Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria*

Art. 171.— È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 172. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 173. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 174. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 175. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* area delle scienze basiche fisiche;
*b)* area delle scienze basiche biologiche;
*c)* area clinica;
*d)* area diagnostica;
*e)* area terapeutica;
*f)* area delle scienze correlate;
*g)* area medico legale e sociale.

Art. 176. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

*b)* Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

*c)* Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

*d)* Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

*e)* Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

*f)* Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

*g)* Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 177. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Scienze basiche fisiche (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

anatomia istologia ed embriologia . » 30

fisiologia . . . » 20

Clinica (ore 100):

patologia ORL e cervico-facciale . . » 100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . » 175

anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

*2° Anno:*

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia . . . » 30

patologia clinica . . . » 30

audiometria . . . » 40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia . . . » 50

anestesiologia . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

*3° Anno:*

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . ore 100

audiologia . . . » 50

foniatria . . . » 25

ORL pediatrica . . . » 25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali . . . » 100

terapia medica . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica . . . ore 20

radiologia . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

*4° Anno:*

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche . . . . ore 175

tecniche operatorie ORL maxillo-facciali . . . » 150

chirurgia plastica . . . » 25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia . . . » 15

pediatria . . . » 10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica . . . » 10

ORL preventiva e sociale . . . » 15

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 178. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

ospedale di Cattinara - clinica otorinolaringoiatrica;
ospedale di Cattinara - piastra chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1988*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 363*

**88A4163**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 167 a 177, relativi alle norme generali della facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 122, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione:

*Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione*

Art. 123. — Nell'Università degli studi di Genova sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 124. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub condicione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 125. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

*a)* in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

*b)* in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

*a)* la tesi di laurea;

*b)* il voto di laurea;

*c)* il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

*d)* le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 126. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 127. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 131. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 128. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 129. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 130. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 131. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 132. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 133. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero, attraverso altre idonee forme.

Art. 134. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 135. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 136. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 137. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convezioni con altre Università per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 138 (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 123 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 318*

88A4164

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 agosto 1988.

**Utilizzazione intensiva dei collegamenti analogici della rete fonia-dati.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793 e 27 marzo 1986, n. 82, recanti norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987, che determina le tariffe per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Riconosciuta l'esigenza di determinare tariffe per la tassazione delle comunicazioni nell'ambito di un gruppo chiuso di utenti che utilizzano intensivamente collegamenti analogici della rete pubblica fonia-dati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto per gruppo chiuso di utenti della rete fonia-dati si intende un insieme di utenze, appartenenti ad uno o più soggetti giuridici, che possono effettuare comunicazioni solo tra di loro con lo sbarramento delle chiamate da e verso terzi.

Art. 2.

Fermi restando i contributi ed i canoni mensili di abbonamento fissati per la rete fonia-dati dal decreto ministeriale 26 febbraio 1987, citato in premessa, la tariffazione delle comunicazioni effettuate da utenze della rete suddetta, costituite in gruppo chiuso, così come definito dal precedente art. 1, e che assumano impegno di svolgere, tra coppie determinate di utenze del gruppo stesso, traffico su collegamenti analogici per due ore giornaliere e per duecentocinquanta giorni feriali (da lunedì a venerdì) all'anno, è stabilita - per ciascun collegamento ed indipendentemente dal senso della chiamata - dall'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il canone annuo di cui al punto *a*) della tabella allegata costituisce il corrispettivo della utilizzazione minima di cui al comma precedente e deve comunque essere corrisposto.

Per utilizzazioni superiori al minimo suddetto, si applicano le tariffe orarie indivisibili riportate nella tabella allegata.

Art. 3.

Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1988

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1988*
*Registro n. 46 Poste, foglio n. 65*

---

TABELLA

*a)* Canone annuo corrispondente a due ore giornaliere di traffico per duecentocinquanta giorni feriali (da lunedì a venerdì) all'anno:

| Scaglioni di distanza in km | Lire |
|---|---|
| da 0 fino a 15 | 3.175.000 |
| da oltre 15 fino a 30 | 5.715.000 |
| da oltre 30 fino a 60 | 10.160.000 |
| da oltre 60 fino a 120 | 11.430.000 |
| oltre 120 | 12.357.500 |

*b)* Tariffa oraria indivisibile per le prime due ore di traffico per i giorni dell'anno eccedenti i duecentocinquanta:

| Scaglioni di distanza in km | Lire |
|---|---|
| da 0 fino a 15 | 6.850 |
| da oltre 15 fino a 30 | 11.430 |
| da oltre 30 fino a 60 | 20.320 |
| da oltre 60 fino a 120 | 22.860 |
| oltre 120 | 24.715 |

*c)* Tariffa oraria indivisibile per le sei ore di del giorno successivo alle prime due in tutti i giorni dell'anno:

| Scaglioni di distanza in km | Lire |
|---|---|
| da 0 fino a 15 | 2.115 |
| da oltre 15 fino a 30 | 3.810 |
| da oltre 30 fino a 60 | 6.775 |
| da oltre 60 fino a 120 | 7.620 |
| oltre 120 | 8.240 |

*d)* Tariffa oraria indivisibile per le otto ore del giorno successive alle prime otto in tutti i giorni dell'anno:

| Scaglioni di distanza in km | Lire |
|---|---|
| da 0 fino a 15 | 1.190 |
| da oltre 15 fino a 30 | 2.145 |
| da oltre 30 fino a 60 | 3.890 |
| da oltre 60 fino a 120 | 4.285 |
| oltre 120 | 4.635 |

*e)* Tariffa oraria indivisibile per le otto ore del giorno successive alle prime sedici in tutti i giorni dell'anno:

| Scaglioni di distanza in km | Lire |
|---|---|
| da 0 fino a 15 | 660 |
| da oltre 15 fino a 30 | 1.190 |
| da oltre 30 fino a 60 | 2.120 |
| da oltre 60 fino a 120 | 2.380 |
| oltre 120 | 2.575 |

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*
MAMMÌ

88A4223

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 agosto 1988.

**Determinazione, per l'anno 1988, del contributo per l'assistenza sanitaria, dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)* che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia.

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua procapite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite i costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia previsti, per l'anno 1988, per le anzidette categorie;

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le Istituzioni competenti italiane e svedesi;

Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1988 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 677.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 339.000 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1988.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1988 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.155.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 578.000 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1988.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi previsti sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo. dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini svedesi rispettivamente dall'art. 63 della legge 23 dicembre1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti, di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma dell'iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale, piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1987 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiaranti ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1988

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1988*
*Registro n. 9 Sanità, foglio n. 16*

---

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE.

Scheda statistica

PRIMA ISCRIZIONE ☐

CONFERMA ISCRIZIONE ☐

*A)* PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'ISCRITTO

Cognome ................................................
Nome ................................................
Luogo di nascita ................................................
Data di nascita ................................................
Nazionalità ................................................
Domicilio all'estero ................................................
Località Stato
Professione ................................................
Codice fiscale italiano ................................................
Residenza in Italia: Comune di ................................................
Via ................................................

*Familiari a carico:*

| Cognome e nome | data di nascita | rapporti di parentela | eventuali redditi |
|---|---|---|---|
| .................... | .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... | .................... |
| .................... | .................... | .................... | .................... |

Firma dell'iscritto

................................................

*B)* PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....................

Timbro della USL ....................

Firma del funzionario responsabile

................................................

88A4167

DECRETO 28 settembre 1988.

**Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «S. Andrea» di Vercelli dell'U.S.L. n. 45.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. n. 45 di Vercelli in data 22 giugno 1983 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 26 luglio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Andrea» di Vercelli dell'U.S.L. n. 45 è autorizzato alle attività di:

*a)* prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

*b)* trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'ospedale anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bosso prof. Giancarlo, primario della divisione di oculistica dell'ospedale «S. Andrea» di Vercelli;

Grasso dott. Mario, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «S. Andrea» di Vercelli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'U.S.L. n. 45 di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4148

DECRETO 28 settembre 1988.

**Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli ospedali «Galliera» di Genova.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali «Galliera» di Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali «Galliera» di Genova sono autorizzati alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1, del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie dell'ospedale, anche a domicilio del soggetto donante;

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1, del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cambiaggi prof. Amerigo, primario della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera » di Genova;

Rathschuler dott. Romano, aiuto della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera» di Genova;

Lodi dott.ssa Maura, assistente della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera» di Genova;

Novella dott.ssa Ludovica, assistente della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera» di Genova;

Capris dott. Paolo, assistente della divisione di oculistica degli ospedali «Galliera» di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente degli ospedali «Galliera» di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4149

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa etrusca di macellazione dal produttore al consumatore - Società cooperativa a r.l., in Orbetello, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuato nei confronti della Società cooperativa etrusca di macellazione dal produttore al consumatore - Società cooperativa a r.l., con sede in Orbetello, frazione Fonteblanda, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa etrusca di macellazione dal produttore al consumatore - Società cooperativa a r.l., con sede in Orbetello (Grosseto), frazione Fonteblanda, costituita per rogito notaio Miriam Rita Vitiello di Monte Argentario in data 5 dicembre 1975, repertorio n. 4020, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dott. Ovidio Paladini, nato a Grosseto il 29 agosto 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4169

DECRETO 23 settembre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Augusta '85 - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 848 del 5/6 luglio 1988 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Augusta '85 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Augusta '85 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Edmondo Millozza, notaio in Roma, in data 6 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Massimo Campanile, nato ad Alatri (Frosinone) il 16 maggio 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4195

DECRETO 23 settembre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delta TV - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Delta TV - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Delta TV - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alessandro Mattiangeli di Roma, in data 27 aprile 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Maurizio Ferri nato a Roma il 10 luglio 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4196

DECRETO 5 ottobre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.T. - Consorzio edili trevigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lanzago di Silea, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «C.E.T. - Consorzio edili trevigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanzago di Silea (Treviso), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «C.E.T. - Consorzio edili trevigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanzago di Silea (Treviso), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Roberto Blandaleone, repertorio n. 25350, in data 11 gennaio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effettti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Maurizio Jacobi, nato a Venezia il 22 febbraio 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4170

DECRETO 5 ottobre 1988.

**Aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Gruppo autonomo fondo clero e culti diversi, n. 15/9/3002/CL/FP del 15 giugno 1988;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogata dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica risulta pari al 5,8% per l'anno 1987;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1987, da L. 880.500 a L. 931.500 annue.

Roma, addì 5 ottobre 1988

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
AMATO

88A4197

DECRETO 5 ottobre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tessile pavese S.r.l.», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società «Cooperativa tessile pavese S.r.l.», con sede in Pavia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa tessile pavese S.r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Polani Mario, repertorio n. 54581 in data 5 marzo 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Simonetta Ricotti, nata a Pavia l'11 maggio 1958, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4224

DECRETO 5 ottobre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Officine metalmeccaniche Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione eseguita dalla confederazione delle cooperative italiane nei confronti della cooperativa «Officine metalmeccaniche Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, in data 25 luglio 1988 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Officine metalmeccaniche Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita per rogito notaio dott. Marco Camusso in data 27 maggio 1985 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Andrea Manto, nato a Cardito il 21 giugno 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1988

*Il Ministro:* FORMICA

88A4225

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 1988, n. 444.

**Integrazioni e modificazioni al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, relativamente ai ciclomotori, ai motori ausiliari ed ai quadricicli a motore, in applicazione della legge 14 febbraio 1987, n. 37, nonché della legge 18 marzo 1988, n. 111.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1987) che con l'art. 1 sostituisce l'art. 24 del suddetto testo unico e che con gli articoli 5, 6 e 7 autorizza il Ministro dei trasporti ad integrare con proprio decreto gli articoli 160, 190 nonché a modificare il n. 10) dell'art. 221 del regolamento sopracitato;

Vista la legge 18 marzo 1988, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1988) che agli articoli 26 e 27 demanda al Ministro dei trasporti di definire con proprio decreto le modalità per i controlli della velocità massima e della caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983) e 28 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 3 febbraio 1984) con i quali, in applicazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono state apportate modificazioni all'art. 221 del regolamento sopracitato ed è stato in particolare istituito l'art. 221/*a* concernente le verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1987 con il quale, in applicazione del sopraindicato art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è stato ulteriormente modificato l'art. 221 del succitato regolamento;

Ritenuto necessario riformulare il surrichiamato art. 221/*a* in conseguenza delle innovazioni introdotte come sopra specificato e secondo quanto previsto dal medesimo art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare alcuni articoli del regolamento innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 160 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e sostituito dal seguente:

«Art. 160 (*Modalità per la determinazione delle caratteristiche*). — Il limite di velocità massima di cui all'art. 24 del testo unico per i ciclomotori è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70 $\pm$ 5) senza ausilio di pedali».

Art. 2.

L'art. 190 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è integrato mediante l'aggiunta al comma 1 del seguente punto 4):

«4) per i motoveicoli a tre o quattro ruote a motore muniti di impianto di frenatura costituito da:

*a)* un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permette di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;

*b)* un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;

*c)* un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza,

debbono essere effettuate le seguenti prove, a veicolo carico e a veicolo scarico, e debbono essere verificate le condizioni sottoindicate:

*a)* efficienza del dispositivo di frenatura di servizio

$$S \leqq \frac{V^2}{130}$$

esercitando sul pedale uno sforzo non superiore a 60 daN;

*b)* efficienza del freno di soccorso tale da garantire uno spazio di frenatura tuttalpiù uguale al doppio di quello massimo richiesto al dispositivo di servizio, anche se conglobato con uno degli altri dispositivi di frenatura;

*c)* il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere in condizioni di mantenere il veicolo a pieno carico fermo sia in salita che in discesa, su strade aventi pendenze almeno pari al 16%; la forza esercitata sul comando non deve superare i 60 daN».

Art. 3.

Il n. 10) dell'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, deve intendersi sostituito dal n. 8) del medesimo art. 221 nel testo modificato dal decreto ministeriale 14 ottobre 1987, emanato in applicazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, come di seguito descritto:

« 8) Verifica in piano dei pesi a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi».

Art. 4.

L'art. 221/*a* che, in base ai decreti ministeriali 28 novembre 1983 e 28 dicembre 1983, emanati in applicazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, ha sostituito, limitatamente alle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari, l'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 221/*a*. — Verifiche e prove dei ciclomotori e dei motori ausiliari di cui al secondo comma dell'art. 53 del testo unico.

Le verifiche e prove di omologazione riguardano:

1) verifica della corrispondenza a quanto disposto per la classe di veicoli e per i motori ausiliari, di cui all'art. 24 del testo unico, da effettuare anche mediante il controllo sul progetto delle seguenti parti costruttive: cambio velocità, carburatore, condotto di aspirazione, pistone, cilindro e/o testa, sistema di scarico, silenziatore di aspirazione, guarnizione testa, guarnizione cilindro-carter e attrezzature per casco protettivo. In alternativa, controllo che il veicolo sia munito di un dispositivo, definito limitatore di velocità, che entra in azione quando viene raggiunta la velocità massima ammessa per il veicolo.

Le modalità di detto controllo, con l'indicazione delle caratteristiche delle singole parti e delle relative tolleranze e le caratteristiche del limitatore di velocità sono indicate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dal progetto e dalla documentazione;

3) accertamento delle caratteristiche dimensionali e del posto a sedere per il conducente verificando:

per il ciclomotore a due ruote, che la superficie utile portante della sella non superi, in lunghezza, 0,40 m;

per il ciclomotore a tre ruote, che le dimensioni massime rispettino quelle previste per i motoveicoli all'art. 25 del testo unico, e che siano disponibili nell'eventuale cabina di guida una larghezza libera di almeno 0,60 m e una sella o sedile, con larghezza massima non superiore a 0,50 m.

In assenza di dispositivi di segnalazione a comando elettrico per indicatori di direzione e per luce di arresto, il veicolo non può avere una larghezza superiore a 1,25 m, un'altezza massima rispetto al piano orizzontale tangente alla zona superiore del sedile superiore a 0,90 m, ed il tetto dell'eventuale cabina di guida non deve eccedere in larghezza 0,90 m;

4) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti;

5) verifica, in piano, della massa a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi nonché della rispondenza dei pneumatici previsto a quanto stabilito in tabella di unificazione a carattere definitivo. Per il ciclomotore a tre ruote verifica che la massa a pieno carico non superi 550 kg;

6) controllo della velocità massima, ai sensi dell'art. 160 del regolamento;

7) determinazione del consumo del combustibile;

8) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16%, ovvero dell'8% per i ciclomotori a due ruote monomarcia, bimarcia o con variatore. Lo spunto può essere anche conseguito con l'ausilio di eventuali pedali;

9) rilevamento del livello sonoro;

10) prova al banco del motore per il controllo delle curve caratteristiche;

11) verifica dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi prescritti (segnalazione visiva, illuminazione, segnalazione acustica e così via) ed accertamento dell'intervenuta approvazione dei dispositivi, quando richiesta;

12) verifica delle caratteristiche costruttive del ciclomotore (a due ruote) e quelle del motore ausiliario. Le modalità di detto controllo sono indicate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per l'omologazione del motore ausiliario non si effettuano le verifiche e prove di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11.

I controlli, le verifiche e le prove di cui ai punti 3), 5), 6), 7), 8) e 10) dovranno essere eseguiti con i criteri e le modalità stabilite da tabelle di unificazione aventi carattere definitivo.

Sul certificato per i ciclomotori a due ruote, ai sensi del primo comma dell'art. 62 del testo unico, vengono indicati, tra l'altro, i seguenti dati:

numero di denti della corona e del pignone;

codici di identificazione delle parti o componenti marcati;

diametro interno minimo del condotto di aspirazione;

cilindrata;

numero rapporti cambio;

in caso di parti o componenti approvati in alternativa per lo stesso tipo di veicolo, al momento dell'omologazione le indicazioni di tali alternative vengono riportate sul certificato.

Sul certificato per i ciclomotori a tre ruote ai sensi del primo comma dell'art. 62 del testo unico vengono indicati i seguenti dati:

cilindrata;

massa a pieno carico;

lunghezza;

larghezza;

numero rapporti cambio».

Art. 5.

Per i motoveicoli di cui all'art. 25, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e poi modificato dall'art. 26 della legge 18 marzo 1988, n. 111, le modalità per i controlli della velocità massima e delle caratteristiche costruttive in applicazione dello stesso art. 26 nonché all'art. 27 della medesima legge 18 marzo 1988, n. 111, sono indicate nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 settembre 1988

*Il Ministro:* SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I

## MODALITÀ PER I CONTROLLI DELLA VELOCITÀ MASSIMA E DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CICLOMOTORI.

1. VERIFICHE SUL PROGETTO.

Per ciascuna parte costruttiva devono essere eseguite le verifiche appresso indicate:

1.1. *Cambio di velocità.*

Il ciclomotore a due ruote sia provvisto di cambio con un massimo di tre rapporti oppure di variatore ed il ciclomotore a tre ruote sia provvisto di cambio con un massimo di quattro rapporti oppure di variatore;

1.2. *Silenziatore di aspirazione.*

La sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.

1.3. *Carburatore.*

Limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.

1.4. *Condotto di aspirazione.*

Può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il

condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo.

La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.

1.5. *Guarnizione della testa.*

Non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

1.6. *Guarnizione cilindro-carter.*

Non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

1.7. *Pistone.*

Quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.

1.8. *Cilindro e/o testa.*

Non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.

1.9. *Sistema di scarico.*

La parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.

1.10. *Ciclomotori a tre ruote - Dimensioni.*

Per i ciclomotori a tre ruote le dimensioni non devono superare quelle prescritte al punto 3 dell'art. 4.

1.11. *Ciclomotori a tre ruote - Massa a pieno carico.*

Per i ciclomotori a tre ruote la massa a pieno carico non deve superare 550 kg.

1.12. *Limitatore di velocità.*

In alternativa alle verifiche di cui ai precedenti punti da 3.2 a 3.9 verifica che il limitatore di velocità, eventualmente adottato, entri in funzione ed abbia l'efficacia voluta quando la velocità alla periferia della ruota motrice raggiunge il valore di 11 m/sec.

2. MODALITÀ DI CONTROLLO.

Il controllo sul prototipo presentato alle prove consiste nell'accertare che le parti o componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta e limitatore di velocità. Si accerterà, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo.

Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm.

ALLEGATO II

## MODALITÀ PER I CONTROLLI DELLA VELOCITÀ MASSIMA E DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI QUADRICICLI A MOTORE.

CONTROLLO SUL PROGETTO E PROVE.

1. Le caratteristiche tecniche del motore atte a garantire il rispetto della velocità massima consentita sono:

*a)* sezione minima del carburatore o dei carburatori (venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;

*b)* sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definito al punto *a)*;

*c)* sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definito al punto *a)*;

*d)* per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definito al punto *a)*;

*e)* per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di ± 150 giri/minuto;

*f)* spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto più stretto, non superi i 3 millimetri;

*g)* per motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;

*h)* nei motori a 2 tempi montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare;

*i)* per motori a 4 tempi denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole;

*l)* spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.

Le suddette caratteristiche devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.

Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il solo guidatore a bordo.

2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che:

*a)* sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;

*b)* abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera superficie della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione;

*c)* consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore a 2500 cmq.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al titolo:*

— La legge n. 37/1987 (*G. U.* n. 44 del 23 febbraio 1987) reca: «Modifiche al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonché disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli».

— La legge n. 111/1988 (*G. U.* n. 84 dell'11 aprile 1988) reca: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale».

*Note alle premesse:*

— Per la legge n. 37/1987 si veda nelle note al titolo.

— Per la legge n. 111/1988 si veda nelle note al titolo.

— La legge n. 38/1988 (*G. U.* n. 48 del 18 febbraio 1982) ha per titolo: «Modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 393/1959 e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge n. 815/1980».

— Con i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (*G. U.* n. 337 del 9 dicembre 1983), 28 dicembre 1983 (*G. U.* n. 34 del 3 febbraio 1984) e 14 ottobre 1987 (*G. U.* n. 253 del 29 ottobre 1987), in applicazione dell'art. 13 della legge n. 38/1982 (v. sopra), sono state apportate modifiche all'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 420/1959 ed è stato istituito in particolare l'art. 221/a concernente le verifiche e prove d'omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari.

*Nota all'art. 2:*

Il testo vigente dell'art. 190 del D.P.R. n. 420/1959 (v. nota precedente), come modificato dal presente decreto, è così formulato:

«Art. 190 (*Motoveicoli*). — L'efficienza di frenatura dei motoveicoli deve rispondere alle relazioni sotto indicate per i singoli casi:

1. Per i motocicli debbono essere effettuate le prove seguenti:

*a)* prova con a bordo il solo conducente e con l'uso del solo freno sulla ruota posteriore:

$$S \leqq \frac{V^2}{70}$$

*b)* prova con a bordo il solo conducente e con l'uso del solo freno anteriore:

$$S \leqq \frac{V^2}{100}$$

*c)* prova con a bordo il solo conducente e con l'uso contemporaneo di entrambi i freni:

$$S \leqq \frac{V^2}{140}$$

*d)* prova con due persone a bordo e con l'uso del solo freno posteriore:

$$S \leqq \frac{V^2}{95}$$

2. Per i motoveicoli a tre ruote asimmetrici debbono essere effettuate le prove con l'uso contemporaneo dei due freni, a veicolo carico e a veicolo scarico:

$$S \leqq \frac{V^2}{120}$$

3. Per i motoveicoli a tre ruote simmetrici debbono essere effettuate le seguenti prove, a veicolo carico e a veicolo scarico:

*a)* con l'impiego del solo freno sull'asse posteriore:

$$S \leqq \frac{V^2}{100}$$

*b)* con l'uso contemporaneo di entrambi i freni:

$$S \leqq \frac{V^2}{120}$$

I risultati di cui sopra debbono essere ottenuti esercitando sul comando una forza non superiore a 20 kg per i comandi a mano e a 60 kg per i comandi a pedale.

Il dispositivo di frenatura di stazionamento, ove prescritto, deve essere in condizioni di mantenere il veicolo a pieno carico fermo sia in salita che in discesa, su strade aventi pendenze almeno pari al 16%; la forza esercitata sul comando non deve superare 60 kg.

4. *per i motoveicoli a tre o quattro ruote a motore muniti di impianto di frenatura costituito da:*

a) *un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;*

b) *un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;*

c) *un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.*

*debbono essere effettuate le seguenti prove, a veicolo carico e a veicolo scarico, e debbono essere verificate le condizioni sottoindicate:*

a) *efficienza del dispositivo di frenatura di servizio:*

$$S \leqq \frac{V^2}{130}$$

*esercitando sul pedale uno sforzo non superiore a 60 daN;*

b) *efficienza del freno di soccorso tale da garantire uno spazio di frenatura tutt'al più uguale al doppio di quello massimo richiesto al dispositivo di servizio, anche se conglobato con uno degli altri dispositivi di frenatura;*

c) *il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere in condizioni di mantenere il veicolo a pieno carico fermo sia in salita che in discesa, su strade aventi pendenze almeno pari al 16%; la forza esercitata sul comando non deve superare i 60 daN*».

*Nota all'art. 3:*

Il testo vigente dell'art. 221 del regolamento di cui sopra, come modificato dal D.M. 14 ottobre 1987, è pubblicato con lo stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1987, e riguarda le verifiche e prove d'omologazione dei veicoli a motore.

*Note all'art. 5:*

— Il testo vigente dell'art. 25, comma 1, lettera *e)*, del D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 37/1987 e poi modificato dall'art. 26 della legge n. 111/1988, è il seguente:

«Art. 25 (*Motoveicoli*). — I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

*(Omissis).*

*e)* quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli.

*(Omissis)*».

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 111/1988:

«Art. 27. — È demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocità di cui all'articolo 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'articolo 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocità massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire la destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'articolo 25 del predetto testo unico».

**88G0509**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 settembre 1988.

**Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per un importo di un miliardo di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,5% della durata di sette anni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n. 214516/66 in data 26 ottobre 1984, con il quale è stata autorizzata l'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a cedola variabile per un ammontare di dollari USA 1 miliardo con scadenza 1994 e ad un tasso di interesse pari al LIMEAN a sei mesi maggiorato di uno «spread» dello 0,125 per cento;

Attesa l'opportunità di procedere, per il reperimento di fondi da destinarsi alla ristrutturazione di prestiti contratti direttamente dalla Repubblica, ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale;

Considerato che, alla luce dell'attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile, ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,5 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di novembre del 1989.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sette anni, con inizio nel mese di novembre del 1988 e scadenza entro il 30 novembre 1995.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

*a)* dalle imposte sulle successioni;

*b)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

*a)* il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

*b)* il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

*c)* il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 101,50 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di novembre 1988.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 30 novembre 1995.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Merrill Lynch International and Co. (Merrill Lynch) per la assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da Merrill Lynch, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a Merrill Lynch, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dell'1.875 per cento dell'ammontare nominale del prestito. Le spese di emissione, nonché quelle relative al servizio finanziario del prestito (quantificate nella misura forfettaria di dollari USA 75.000) saranno a carico di Merrill Lynch.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito e per le finalità di cui alle premesse, il Tesoro stipulerà con la filiale di Londra della Sumitomo Bank Limited, (SUMITOMO) o con altra primaria istituzione finanziaria, un accordo per effetto del quale:

*a)* SUMITOMO riconoscerà al Tesoro, contestualmente alla chiusura del prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, l'importo di dollari USA 3.750.000, pari alla differenza tra il valore nominale ed il netto ricavo del prestito obbligazionario medesimo;

*b)* il Tesoro si impegna a corrispondere a SUMITOMO, con cadenza semestrale fino al mese di novembre del 1995, sull'ammontare di dollari USA 1.000.000.000, importi pari al LIBOR a sei mesi diminuito di 25 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte di SUMITOMO e a favore del Tesoro, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto e alle medesime scadenze;

*c)* ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e SUMITOMO, ai sensi dell'accordo medesimo avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Le somme dovute a SUMITOMO, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1995, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1988

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1988*
*Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 94*

88A4168

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 ottobre 1988.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Sybaris uno S.p.a.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987, con il quale la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte, 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato il commissario liquidatore, in persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/B;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Zumerle Liliana, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente in Carugate (Milano), via S. Filippo Neri, 3;

Vasconi Bruno, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 15;

Vista la sentenza del 28 luglio 1988, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51;

Decreta:

1. La società «Sybaris uno S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987;

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fid Terziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987), modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1988), e composto dai signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 30 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello, 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, 1/B;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia, 5;

Zumerle Liliana, nata a Brugherio (Milano) il 2 gennaio 1941, residente in Carugate (Milano), via S. Filippo Neri, 3;

Vasconi Bruno, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente in Milano, via Bellincione, 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

88A4198

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 ottobre 1988.

**Assegnazione all'amministrazione provinciale di Sondrio di fondi per le opere di sistemazione della pista di cantiere per i lavori del lago di Val Pola.** (Ordinanza n. 1570/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la richiesta del 19 settembre 1988, n. 14209, del presidente dell'amministrazione provinciale di Sondrio, per la concessione di un contributo di L. 1.273.300.000 per la realizzazione delle opere di sistemazione della pista di cantiere per i lavori sul lago di Val Pola, al fine di renderla praticabile ad ogni tipo di traffico;

Viste le note n. 1496/20.2 GAB del 16 settembre 1988 e n. 1505/20.2 GAB del 19 settembre 1988 del prefetto per la provincia di Sondrio, nelle quali si prospettano i benefici per l'economia della zona che si avrebbero con la realizzazione delle suddette opere, anche alla luce delle pressanti richieste avanzate da operatori economici dell'area interessata nonché la disponibilità dei fondi assegnati con ordinanza n. 1180/FPC del 29 settembre 1987 alla prefettura stessa per la realizzazione delle opere in argomento;

Ravvisata la necessità di aderire alle suddette richieste, anche in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale che accentuerebbe i disagi tuttora in essere sulla s.s. n. 38 come a tutt'oggi deviata, dopo la frana del monte Coppetto;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

È concesso all'amministrazione provinciale di Sondrio un contributo di L. 1.273.300.000 per la realizzazione delle opere atte a rendere agibile al traffico, anche pesante, la pista di cantiere per i lavori sul lago di Val Pola.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

L'amministrazione provinciale di Sondrio invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori nonché una relazione finale sulla conclusione di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza dell'amministrazione provinciale di Sondrio in ordine ai controlli inerenti la corretta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e provvede, altresì, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

88A4201

ORDINANZA 6 ottobre 1988.

**Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il gruppo interdisciplinare di consulenza tecnico-scientifica per gli adempimenti connessi con la cessazione delle attività dello stabilimento Farmoplant S.p.a., istituito con ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988.** (Ordinanza n. 1572/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1988, istitutiva del gruppo interdisciplinare per le attività connesse alla messa in sicurezza degli impianti ed alla bonifica dello stabilimento Farmoplant S.p.a. a seguito dell'incidente verificatosi in data 17 luglio 1988;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sopra citata, alla determinazione dei compensi da corrispondere ai membri del gruppo predetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il funzionamento del gruppo interdisciplinare, istituito con ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, è previsto per la durata di tre mesi, salvo proroga.

Art. 2.

Ai componenti il gruppo interdisciplinare di cui all'art. 1 è attribuito, per ogni riunione regolarmente convocata e per ciascuno dei componenti effettivamente presenti, un gettone di presenza di lire centomila.

Art. 3.

Ai componenti il gruppo interdisciplinare di cui all'art. 1 compete, qualora la riunione avvenga in sede diversa da quella della propria residenza, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli estranei alla pubblica amministrazione viene corrisposta, ai sensi dell'art. 28 della succitata legge, l'indennità di missione corrispondente al grado di dirigente generale.

Art. 4.

Al coordinatore tecnico delle azioni conseguenti le valutazioni espresse dal gruppo interdisciplinare viene altresì attribuito un compenso mensile forfettario corrispondente a 50 ore di lavoro straordinario.

Art. 5.

L'onere di cui alla presente ordinanza viene presuntivamente quantificato in L. 20.000.000 ed è posto a carico del fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 547.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1988

*Il Ministro*: LATTANZIO

88A4171

ORDINANZA 13 ottobre 1988.

**Integrazione alle ordinanze n. 1004/FPC/ZA del 4 giugno 1987 e n. 1057/FPC/ZA del 10 luglio 1987 concernenti interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Lonate Pozzolo.** (Ordinanza n. 1576/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 1004/FPC/ZA del 4 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1987 e n. 1057/FPC/ZA del 10 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1987, con le quali si assegnavano al comune di Lonate Pozzolo rispettivamente le somme di lire 3.120 milioni e di lire 13.953 milioni per far fronte all'inquinamento delle falde acquifere tramite la realizzazione di una rete fognaria per la eliminazione degli scarichi reflui recapitanti nel suolo o nel sottosuolo e per l'adduzione delle acque di rifiuto civile ed industriale, prodotte nel territorio, al depuratore consortile di S. Antonino Ticino, nonché per sanare ed adeguare la rete idrica di distribuzione alle nuove esigenze;

Vista l'istanza n. 12664 del 28 luglio 1988 con cui il sindaco del comune di Lonate Pozzolo, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale n. 80 e n. 81 del 30 giugno 1988, dichiara che durante l'esecuzione dei lavori, nel mettere a nudo i sottoservizi, sono emersi gravi problemi di avanzato degrado dell'acquedotto e della rete fognaria esistente che richiedono urgenti lavori di adeguamento e ristrutturazione, onde non vanificare il rilevante sforzo tecnico ed economico programmato per dotare il comune di adeguate strutture igienico-sanitarie;

Tenuto conto che gli originari lavori previsti sono stati aggiudicati, in sede di gara, con un ribasso d'asta del 45% e che, pertanto, i nuovi lavori, altrettanto urgenti e indifferibili, possono essere finanziati utilizzando parte delle economie così realizzate;

Considerato che il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, nell'adunanza del 19 luglio 1988, con voti n. 36 e n. 37 ha approvato le perizie di variante presentate dal comune, comportanti rispettivamente una maggiore spesa di L. 1.892.166.926 e L. 1.479.765.131;

Ravvisato che il progetto riguardante i suddetti lavori consente la soluzione definitiva del problema prospettato con una spesa complessiva di L. 3.371.932.057, da finanziare, come già detto, con parte delle economie realizzate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, la somma di L. 3.371.932.057, tratta dalle economie realizzate rispetto alle previsioni progettuali.

Art. 2.

La somma suddetta è da destinare ai lavori urgenti ed indifferibili esplicitati nelle perizie di variante, allegate rispettivamente ai voti di approvazione n. 36 e n. 37 del 19 luglio 1988 del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

**88A4202**

---

ORDINANZA 13 ottobre 1988.

**Concessione al comune di Tirano di un contributo per il ripristino e la sostituzione di due ponti.** (Ordinanza n. 1577/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 4 agosto 1988, n. 1281/20.2 cat. 02 GAB, della prefettura di Sondrio nella quale si prospetta l'esigenza di ricostruire due ponti in comune di Tirano, danneggiati dalla alluvione del luglio 1987, nonché la nota n. 1496/20.2 GAB del 16 settembre 1988 che dà la disponibilità dei fondi assegnati con ordinanza n. 1180/FPC del 29 settembre 1987 alla prefettura stessa per la realizzazione delle opere in argomento;

Vista la nota del 3 agosto 1988, n. 8852, a firma del sindaco del comune di Tirano con la quale si chiedeva un contributo di L. 350.000.000 per la riparazione del ponte in località centro zootecnico, per L. 100.000.000 e per la sostituzione del ponte in via Martiri della Libertà, per L. 250.000.000;

Ravvisata la necessità di aderire alla suddetta richiesta, vista l'importanza delle infrastrutture viarie in argomento per la vita socio-economica del comune di Tirano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Tirano un contributo di L. 350.000.000 per le opere di ripristino e sostituzione dei ponti in località centro zootecnico e via Martiri della Libertà.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

Il comune di Tirano invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza del comune di Tirano in ordine ai controlli inerenti la corretta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

**88A4203**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 settembre 1988, n. 23.

**Documentazione attestante le distruzioni di beni ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'imposta sul valore aggiunto.**

*Alle intendenze di finanza*

*Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette*

*Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari*

*Agli uffici distrettuali delle impose dirette*

*Agli uffici I.V.A.*

*Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara e Venezia*

*Al Comando generale della Guardia di finanza*

e, p.c.:

*Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo*

*Al Servizio centrale degli ispettori tributari*

Con risoluzione del 9 agosto 1976, n. 9/136, la Direzione generale delle imposte dirette nell'esaminare, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, il caso delle perdite derivanti dalla distruzione di beni strumentali non ancora completamente ammortizzati, ebbe altresì a precisare le modalità da seguire per costituire la prova documentale dell'intervenuta eliminazione dei beni stessi. Con successiva risoluzione del 27 maggio 1978, n. 9/884, l'orientamento fu ribadito con riferimento alla distruzione di beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa.

In entrambe le risoluzioni, poiché, in linea di principio, deve ritenersi preclusa sia per gli imprenditori individuali che societari la possibilità di opporre all'Amministrazione finanziaria attestazioni proprie riguardanti le perdite in questione, vennero indicate modalità atte allà formazione della prova documentale della intervenuta eliminazione dei beni.

In senso conforme all'indirizzo sopra ricordato ha avuto modo di pronunciarsi anche la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con la risoluzione del 6 agosto 1977, n. 361747, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciò posto e considerato che le suindicate pronunce ministeriali hanno ingenerato perplessità ed equivoci in ordine alla natura e ai requisiti che la documentazione deve possedere ai fini della sua accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene necessario fornire nuovi criteri circa la predetta documentazione in modo tale che la sua idoneità, diversamente da quanto sinora consentito, non scaturisca più da apprezzamenti discrezionali, ma consegua da atti tipici, inderogabilmente attestati o da funzionari dell'Amministrazione o da notaio.

Qualora l'imprenditore intenda procedere, in via eccezionale, alla distruzione di beni strumentali o di magazzino ovvero alla loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte, all'ufficio I.V.A. ed ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando nella stessa il luogo, la data e l'ora in cui avverranno le operazioni, le modalità di distruzione, la quantità, qualità ed il normale valore di scambio (o di costo) della merce che si intende distruggere e di quella residuale che si otterrà dalla distruzione o trasformazione. La comunicazione dovrà essere inviata almeno trenta giorni prima della data stabilita per il compimento delle operazioni.

Gli uffici delle imposte e gli uffici I.V.A., secondo turni stabiliti annualmente, invieranno due impiegati, almeno uno dei quali appartenente alla ex carriera direttiva, per presenziare alla distruzione o trasformazione dei beni; alle operazioni potranno altresì essere presenti due militari della Guardia di finanza con la qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

Le operazioni di distruzione o trasformazione, con riferimento alla qualità e quantità dei beni distrutti o trasformati, dovranno risultare da apposito processo verbale sottoscritto sia dall'imprenditore o da un suo rappresentante che dagli impiegati o ufficiali che presenziano alle operazioni, che farà fede nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla effettività delle operazioni descritte.

Qualora le operazioni stesse avvengano alla presenza dei soli militari della Guardia di finanza, costituirà parimenti titolo idoneo ai fini di cui trattasi il processo verbale sottoscritto dagli stessi.

Nel caso che non siano presenti i rappresentanti degli uffici o i militari della Guardia di finanza, l'imprenditore, sempreché la comunicazione sopra descritta sia stata regolarmente effettuata, potrà dare corso alle relative operazioni facendo risultare la loro effettuazione da apposita dichiarazione sottoscritta da lui o dal suo rappresentante legale o negoziale, nonché, ove esista organo di controllo, dai componenti di detto organo o dal suo presidente.

In casi di particolare urgenza, fermo rimanendo l'obbligatorietà del porre in essere la medesima procedura di avviso agli uffici più sopra descritta, l'imprenditore potrà effettuare le operazioni necessarie indipendente-

mente dal rispetto dei termini di comunicazione sopra indicati; in tal caso la certificazione dell'avvenuta distruzione dei beni deve risultare da apposito atto notarile con il quale il notaio verbalizzante attesta le operazioni compiute in sua presenza, indicando altresì i motivi addotti a sostegno dell'urgenza.

Nel caso in cui la distruzione o trasformazione di beni non derivi da una scelta imprenditoriale, ma da atto di pubblica autorità, la procedura di avviso agli uffici competenti sopra descritta non si rende necessaria e la prova della effettività delle operazioni, qualora non risulti dallo stesso provvedimento, dovrà essere formata come sopra indicato per i casi di urgenza (o di mancata presenza dei rappresentati degli uffici interessati).

Va da sé che in ogni caso l'operazione di cui trattasi deve altresì trovare l'esatto riscontro nella contabilità prescritta con riguardo alla natura dei soggetti.

Si precisa che la procedura innanzi descritta non si applica nei casi di cali naturali, di sfridi usuali, di distruzione ricorrenti per alterazione naturale del prodotto, nonché nell'ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientri nell'attività propria dell'impresa o risulti da regolare fatturazione nei riguardi di altro imprenditore.

*
* *

Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse accuseranno ricevuta della presente circolare rispettivamente alle Direzioni generali degli affari generali e del personale, delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari; gli uffici distrettuali delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici I.V.A. alle rispettive intendenze di finanza.

*Il Ministro:* COLOMBO

88A4179

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Napoli per le elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero in seno ai consigli di amministrazione.**

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 il dott. Pier Francesco Politi, dirigente superiore del ruolo tecnico di questo Ministero, in servizio presso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Napoli, in sostituzione del dott. Antonio Postiglione, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

**88A4182**

**Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale del Ministero in seno ai consigli di amministrazione.**

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1988 il dott. Giorgio D'Ambrosio, ispettore generale ad esaurimento del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) — in servizio presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, servizio ispettivo — è stato nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del dott. Camillo Caruso.

**88A4183**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di giurisprudenza:*
storia economica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
farmacologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:*
storia delle biblioteche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

*Facoltà di scienze economiche e bancarie:*
matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**88A4181**

## MINISTERO DEL TESORO

**Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991**

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 33 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di undici serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1989.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**88A4154**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 201

**Corso dei cambi del 14 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1358,66 | 1358,66 | 1358,70 | 1358,66 | 1358,66 | 1358,68 | 1358,72 | 1358,66 | 1358,66 | 1358,65 |
| Marco germanico | 745,05 | 745,05 | 745,75 | 745,05 | 745,05 | 745,05 | 745,06 | 745,05 | 745,05 | 745,05 |
| Franco francese | 218,40 | 218,40 | 218,25 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 218,40 |
| Fiorino olandese | 660,92 | 660,92 | 661,30 | 660,92 | 660,92 | 660,94 | 660,96 | 660,92 | 660,92 | 660,92 |
| Franco belga | 35,52 | 35,52 | 35,55 | 35,52 | 35,52 | 35,52 | 35,53 | 35,52 | 35,52 | 35,92 |
| Lira sterlina | 2368,50 | 2368,50 | 2372,50 | 2368,50 | 2368,50 | 2368,20 | 2367,90 | 2368,50 | 2368,50 | 2368,50 |
| Lira irlandese | 1994 — | 1994 — | 1995 — | 1994 | 1994 — | 1993,70 | 1993,40 | 1994 — | 1994 — | — |
| Corona danese | 193,16 | 193,16 | 193,30 | 193,16 | 193,16 | 193,15 | 193,15 | 193,16 | 193,16 | 193,16 |
| Dracma | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | — | — | 9,10 | 9,11 | 9,11 | — |
| E.C.U. | 1545,65 | 1545,65 | 1546 — | 1545,65 | 1545,65 | 1545,72 | 1545,80 | 1545,65 | 1545,65 | 1545,65 |
| Dollaro canadese | 1126,85 | 1126,85 | 1125 — | 1126,85 | 1126,85 | 1126,54 | 1126,23 | 1126,85 | 1126,85 | 1126,85 |
| Yen giapponese | 10,63 | 10,63 | 10,65 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |
| Franco svizzero | 882,65 | 882,65 | 882,30 | 882,65 | 882,65 | 882,72 | 882,80 | 882,65 | 882,65 | 882,65 |
| Scellino austriaco | 106,01 | 106,01 | 106,10 | 106,01 | 106,01 | 106 — | 106,01 | 106,01 | 106,01 | 106 — |
| Corona norvegese | 201,47 | 201,47 | 201,75 | 201,47 | 201,47 | 201,48 | 201,50 | 201,47 | 201,47 | 201,47 |
| Corona svedese | 216,90 | 216,90 | 217 — | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 |
| FIM | 315,25 | 315,25 | 315,75 | 315,25 | 315,25 | 315,37 | 315,50 | 315,25 | 315,25 | |
| Escudo portoghese | 9,03 | 9,03 | 9,05 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,04 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Peseta spagnola | 11,26 | 11,26 | 11,27 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,25 |
| Dollaro australiano | 1100,25 | 1100,25 | 1100 — | 1100,25 | 1100,25 | 1100,25 | 1100,25 | 1100,25 | 1100,25 | 1100,25 |

## Media dei titoli del 14 ottobre 1988

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 74,050 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 99,250 |
| » 9% » » 1976-91 | 99,350 |
| » 10% » » 1977-92 | 101,100 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 104,250 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 96,750 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 86,300 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 86,200 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 72,500 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 72 — |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100,050 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 96,850 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 95 — |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 95,900 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 92,850 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 102,950 |
| » » » 8,50% 19- 9-1987/93 | 99,950 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 88,100 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 99,350 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 99,200 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 99,250 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,425 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 101,250 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,225 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,225 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,800 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101,200 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,200 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 101,150 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,150 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,100 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100,325 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 99,800 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 99,600 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 99,675 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 99,800 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 99,800 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 99,325 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100 — |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 99,150 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 98,300 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 96,725 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 97,500 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 98,250 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 97,925 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 97,950 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 95,850 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 95,775 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 95,850 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 96,450 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 96,225 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 96,350 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 96,550 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 97,200 |
| » » » » 1- 2-1988/93 | 97,175 |
| » » » » 1- 3-1988/93 | 97,125 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 97,925 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 93,875 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 93,675 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 93,500 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 93,475 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 95,150 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 95 — |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 95,175 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 95,675 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,700 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 96,050 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 96,200 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II | 97,800 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 96,400 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 94,650 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 94,300 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 94,150 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 94,600 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 94,625 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 94,375 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 94,500 |
| » » » » 1-10-1986/96 | 94,775 |
| » » » » 1-11-1986/96 | 95,500 |
| » » » » 1-12-1986/96 | 96,050 |
| » » » » 1- 1-1987/97 | 95,850 |
| » » » » 1- 2-1987/97 | 95,600 |
| » » » » 18- 2-1987/97 | 95,650 |
| » » » » 1- 3-1987/97 | 95,575 |
| » » » » 1- 4-1987/97 | 94,325 |
| » » » » 1- 5-1987/97 | 94,400 |
| » » » » 1- 6-1987/97 | 94,700 |
| » » » » 1- 7-1987/97 | 95,275 |
| » » » » 1- 8-1987/97 | 95,275 |
| » » » » 1- 9-1987/97 | 97,425 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988 | 99,925 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 100,450 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 101 — |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 101 — |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 100,975 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 100,450 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 102,475 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 102,600 |
| » » » 9,25% 1- 2-1990 | 98,225 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 102,500 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 97,975 |
| » » » 10,50% 1- 3-1990 | 98,400 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 102,500 |
| » » » 10,50% 15- 3-1990 | 98,350 |
| » » » 9,15% 1- 4-1990 | 97,425 |
| » » » 10,50% 1- 4-1990 | 98,275 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 102,225 |
| » » » 10,50% 15- 4-1990 | 98,325 |
| » » » 9,15% 1- 5-1990 | 97,225 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 100,050 |
| » » » 9,15% 1- 6-1990 | 97,750 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 99,725 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 98,675 |
| » » » 10,50% 1- 7-1990 | 98,450 |
| » » » 9,50% 1- 8-1990 | 99,125 |
| » » » 10,50% 1- 8-1990 | 98,550 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 98,200 |
| » » » 11,25% 1- 9-1990 | 99,100 |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 96,300 |
| » » » 11,50% 1-10-1990 | 99,200 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 96,325 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 96,325 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 104,600 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 94,175 |
| » » » 9,25% 1- 2-1992 | 94,100 |
| » » » 11,00% 1- 2-1992 | 97,450 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 94,400 |
| » » » 9,15% 1- 4-1992 | 95 — |
| » » » 11,00% 1- 4-1992 | 98,525 |
| » » » 9,15% 1- 5-1992 | 95,650 |
| » » » 9,15% 1- 6-1992 | 95,400 |
| » » » 10,50% 1- 7-1992 | 98,775 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 101,700 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 104,850 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 105,650 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 106,950 |
| » » » » 1987/91 8,75% | 99,125 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 107,300 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 104,350 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 105,025 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 103,550 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 101,750 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 101,525 |
| » » » » 1986/94 6,90% | 93,500 |
| » » » » 1987/94 7,75% | 95,475 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

88M14108

N. 202

**Corso dei cambi del 17 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1350.80 | 1350.80 | 1350,60 | 1350.80 | 1350.80 | 1350.80 | 1351.40 | 1350.80 | 1350.80 | 1350,80 |
| Marco germanico | 745.20 | 745,20 | 745,40 | 745.20 | 745.20 | 745.20 | 745.23 | 745.20 | 745.20 | 745.20 |
| Franco francese | 218.26 | 218.26 | 218.20 | 218.26 | 218.26 | 218.26 | 218.30 | 218,26 | 218.26 | 218,26 |
| Fiorino olandese | 661,09 | 661,09 | 661.50 | 661,09 | 661,09 | 661.09 | 661.05 | 661,09 | 661,09 | 661,09 |
| Franco belga | 35.542 | 35.542 | 35.55 | 35.542 | 35.542 | 35.54 | 35,542 | 35,542 | 35.542 | 35,54 |
| Lira sterlina | 2364.75 | 2364.75 | 2368 — | 2364,75 | 2364,75 | 2364,75 | 2365.05 | 2364.75 | 2364,75 | 2364,75 |
| Lira irlandese | 1992,25 | 1992.25 | 1993 — | 1992.25 | 1992,25 | 1992.25 | 1992,20 | 1992,25 | 1992.25 | — |
| Corona danese | 193,20 | 193,20 | 193,35 | 193,20 | 193,20 | 193.20 | 193.21 | 193,20 | 193,20 | 193.20 |
| Dracma | 9,107 | 9.107 | 9,11 | 9,107 | — | — | 9.095 | 9,107 | 9,107 | — |
| E.C.U. | 1545 — | 1545 — | 1546,25 | 1545 — | 1545 — | 1545 — | 1545 — | 1545 — | 1545 — | 1545 — |
| Dollaro canadese | 1120,20 | 1120,20 | 1121 — | 1120,20 | 1120.20 | 1120 — | 1119,90 | 1120.20 | 1120.20 | 1120,20 |
| Yen giapponese | 10,611 | 10,611 | 10,615 | 10,611 | 10,611 | 10,61 | 10,606 | 10,611 | 10,611 | 10,61 |
| Franco svizzero | 881,50 | 881.50 | 881,25 | 881,50 | 881,50 | 881.50 | 881,55 | 881,50 | 881,50 | 881,50 |
| Scellino austriaco | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — | 106 — |
| Corona norvegese | 201,84 | 201,84 | 201,90 | 201.84 | 201.84 | 201.84 | 201,85 | 201,84 | 201,84 | 201,87 |
| Corona svedese | 216,74 | 216,74 | 216,75 | 216,74 | 216,74 | 216,74 | 216,70 | 216,74 | 216,74 | 216,74 |
| FIM | 314,84 | 314,84 | 315,25 | 314,84 | 314,84 | 314,84 | 315 — | 314,84 | 314,84 | — |
| Escudo portoghese | 9,026 | 9,026 | 9,03 | 9,026 | 9,026 | 9,02 | 9,034 | 9,026 | 9,026 | 9,02 |
| Peseta spagnola | 11,254 | 11,254 | 11,27 | 11,254 | 11,254 | 11,25 | 11,255 | 11,254 | 11,254 | 11,25 |
| Dollaro australiano | 1092,25 | 1092,25 | 1093 — | 1092,25 | 1092,25 | 1092 — | 1091,65 | 1092,25 | 1092,25 | 1092,25 |

## Media dei titoli del 17 ottobre 1988

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 74,050 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 99.250 |
| » 9% » » 1976-91 | 99.350 |
| » 10% » » 1977-92 | 101.100 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 104.200 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 96.300 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987 91 | 86.300 |
| » » » 22- 6-1987·91 | 86,250 |
| » » » 18- 3-1987,94 | 72,750 |
| » » » 21- 4-1987,94 | 72 — |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 100 — |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 96,850 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 95,050 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 95.350 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 92.850 |
| » » » 8.50% 19- 8-1987/93 | 102,950 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 99,950 |
| » » » TR 2,5% 1983 93 | 88,100 |
| » » » Ind. 15- 7-1985·90 | 99.300 |
| » » » » 16- 8-1985 90 | 99,150 |
| » » » » 18- 9-1985 90 | 99,300 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,425 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 101.100 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,225 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,175 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,800 |
| » » » » 1- 1-1984 91 | 101,200 |
| » » » » 17- 1-1986 91 | 99,250 |
| » » » » 1- 2-1984 91 | 101.125 |
| » » » » 18- 2-1986·91 | 99,200 |
| » » » » 1- 3-1984 91 | 100.050 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99.225 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100.325 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 99.825 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 99,650 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 99,650 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 99.875 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 99.875 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 99,325 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 99,900 |
| » » » » 1- 2-1985 92 | 99,150 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 98,400 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 97,150 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 97,450 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 98,250 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 97,825 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 98,050 |
| » » » » 18- 6-1986/93 | 95,800 |
| » » » » 17- 7-1986/93 | 95,825 |
| » » » » 19- 8-1986/93 | 95,850 |
| » » » » 18- 9-1986/93 | 96,450 |
| » » » » 20-10-1986/93 | 96,500 |
| » » » » 19-12-1986/93 | 96,700 |
| » » » » 18-11-1987/93 | 96,350 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 97,225 |
| » » » » 1- 2-1988/93 | 97,200 |
| » » » » 1- 3-1988/93 | 97,125 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 97,750 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 93,825 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 93,625 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 93,475 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 93,575 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 95 — |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 95,100 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 95,175 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 95.750 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,750 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 96,050 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 96,150 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 97,800 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 96,400 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986 96 | 94.800 |
| » » » » 1- 4-1986 96 | 94.400 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 94.175 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 94,675 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 94,700 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 94.375 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 94.675 |
| » » » » 1-10-1986/96 | 94.800 |
| » » » » 1-11-1986/96 | 95.500 |
| » » » » 1-12-1986/96 | 96.100 |
| » » » » 1- 1-1987/97 | 95,900 |
| » » » » 1- 2-1987/97 | 95,725 |
| » » » » 18- 2-1987/97 | 95,700 |
| » » » » 1- 3-1987/97 | 95.650 |
| » » » » 1- 4-1987/97 | 94,350 |
| » » » » 1- 5-1987/97 | 94,400 |
| » » » » 1- 6-1987/97 | 94.700 |
| » » » » 1- 7-1987/97 | 95.150 |
| » » » » 1- 8-1987/97 | 95.200 |
| » » » » 1- 9-1987/97 | 97,350 |
| Buoni Tesoro Pol. 12.50% 1-11-1988 | 99,925 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 100,475 |
| » » » 12.50% 1- 2-1989 | 101.325 |
| » » » 12.50% 1- 3-1989 | 100.975 |
| » » » 12.00% 1- 4-1989 | 100.900 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 100,475 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 98.200 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 102.300 |
| » » » 9.25% 1- 2-1990 | 97,900 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 102.425 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 97,625 |
| » » » 10,50% 1- 3-1990 | 98,350 |
| » » » 12.50% 1- 3-1990 | 102.400 |
| » » » 10,50% 15- 3-1990 | 98.250 |
| » » » 9,15% 1- 4-1990 | 97.650 |
| » » » 10,50% 1- 4-1990 | 98,275 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 102.225 |
| » » » 10,50% 15- 4-1990 | 98,325 |
| » » » 9,15% 1- 5-1990 | 97,550 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 100.200 |
| » » » 9,15% 1- 6-1990 | 97,200 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 99,850 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 98,600 |
| » » » 10,50% 1- 7-1990 | 98,550 |
| » » » 9.50% 1- 8-1990 | 99 — |
| » » » 10,50% 1- 8-1990 | 98.650 |
| » » » 9.25% 1- 9-1990 | 98,350 |
| » » » 11,25% 1- 9-1990 | 99.075 |
| » » » 9.25% 1-10-1990 | 96,350 |
| » » » 11,50% 1-10-1990 | 99,300 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 96,325 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 96.250 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 104,675 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 94,350 |
| » » » 9.25% 1- 2-1992 | 94,400 |
| » » » 11.00% 1- 2-1992 | 97,050 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 94,575 |
| » » » 9,15% 1- 4-1992 | 94,675 |
| » » » 11,00% 1- 4-1992 | 96.575 |
| » » » 9.15% 1- 5-1992 | 96,150 |
| » » » 9,15% 1- 6-1992 | 94,850 |
| » » » 10,50% 1- 7-1992 | 98,800 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 101,675 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 104,675 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 106.575 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 107,200 |
| » » » » 1987/91 8,75% | 99,150 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 107,225 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 104,300 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 104,950 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 103,800 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 101,600 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 101,450 |
| » » » » 1986/94 6,90% | 95,600 |
| » » » » 1987/94 7,75% | 93,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

88M17108

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Canfilfratta*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 20 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1979: dal 15 gennaio 1979;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Filatura G. Gatti*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):
periodo: dal 18 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Presint*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 - CIPI 27 marzo 1980;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. C.L.M. sud*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 45/1986, legge n. 19/1987- CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 14 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fiat Geotech div. macch. mov.t.* ex *Fiatallis E.*, dal 1° gennaio 1988 *Fiat Geotech Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Pignatelli & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 24 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Industria eternit Napoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Bagnoli (Napoli):
periodo: dal 7 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Inalla*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):
periodo: dal 31 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: fallimento in data 27 maggio 1986 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Linificio partenopeo*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):
periodo: dal 21 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 20 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Costruzioni Imperiale*, con sede in Roma e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 5 novembre 1988;
causale: fallimento in data 10 aprile 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 26 aprile 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e legge n. 675/77.

14) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Fiat aviazione - Divisione turbine a gas*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 3 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Reditab*, con sede in Roma e stabilimento di Sparanise (Caserta):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Calzaturificio G. & G. di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 25 ottobre 1987 al 25 aprile 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.a.s. Calzaturificio G. & G. di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 26 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 22 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Torcitura di Borgomanero*, con sede in Milano e stabilimento di Borgomanero (Novara):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Torcitura di Borgomanero*, con sede in Milano e stabilimento di Borgomanero (Novara):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Remmert Label*, con sede in Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):
periodo: dal 18 marzo 1985 al 18 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Remmert Label*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):
periodo: dal 19 settembre 1985 al 18 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Remmert Label*, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino):
periodo: dal 19 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimenti di Ghemme e Fara Novarese (Novara):
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Framtek*, con sede in Milano e stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) e Torino:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta), stabilimento di Morgex (Aosta) e uffici di Milano:
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. David*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dall'11 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. David*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dall'11 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):
periodo: dal 10 marzo 1987 all'11 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Calzaturificio Monbianco*, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimenti di Gargallo (Novara) e Gozzano (Novara):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Calzaturificio Monbianco*, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimenti di Gargallo (Novara) e Gozzano (Novara):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

16) *Soc. Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Biscottificio Trerossi*, con sede in Ovada (Alessandria) e stabilimento di Ovada (Alessandria):
periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Pirelli nastri tecnici*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B.*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Tubi ghisa*, con sede in Genova e stabilimento di Cogoleto (Genova):
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Giletti*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Trivero, frazione Ponzone (Vercelli):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Giletti*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Trivero, frazione Ponzone (Vercelli):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

26) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.n.c. Falchi di Farina Attilio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 18 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Moldiam*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):
periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Plaxo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. A.M.S.E.A.*, con sede in Caselette (Torino) e stabilimento di Caselette (Torino):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Filatura Caligaris*, con sede in Valdengo (Vercelli) e stabilimento di Valdengo (Vercelli):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Filatura Caligaris*, con sede in Valdengo (Vercelli) e stabilimento di Valdengo (Vercelli):
periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

35) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafalletto (Cuneo) e stabilimento di Villafalletto (Cuneo):
periodo: dall'8 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
prima concessione: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

36) *S.a.s. Plastital*, con sede in Taggia (Imperia) e stabilimento di Taggia (Imperia):
periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio (Novara):
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. O.M.T. - Officine meccaniche Torino*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. M.C.N.*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Siheto*, con sede in Torino e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):
periodo: dal 31 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 31 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. E.M. Verbano*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Algat*, con sede in San Carlo Canavese (Torino) e stabilimento di San Carlo Canavese (Torino):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi epressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Barcas confezioni* di Livorno, fallita in data 11 ottobre 1985:
periodo: dal 4 aprile 1988 all'11 ottobre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Nova Filcam* di Prato (Firenze):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

3) *Industria tessile pisana* di Pisa:
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

4) *Officine grafiche Fratelli Stianti* di S. Casciano Val di Pesa (Firenze):
periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Florence* di Scarperia (Firenze), fallita in data 10 febbraio 1986:
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Lanificio Baldassini Dino* di Prato (Firenze):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nencini & Masini* di Certaldo (Firenze):
periodo: dal 14 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio Universal Shoes*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Tavernelle Val di Pesa (Firenze):
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. La.Go.*, con sede in Firenze e stabilimento in Rufina (Firenze):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede legale in Milano, stabilimento in Lucca, uffici di Milano, deposito di Genova:
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

11) *Off. Mare*, località Le Badie - Castellina Marittima (Pisa), fallita in data 19 giugno 1986:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *Calzaturifico Tirreno* di Cecina (Livorno), fallita in data 10 dicembre 1985:
periodo: dal 6 giugno 1988 al 10 dicembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 febbraio 1987: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Primi passi* di Sansepolcro (Arezzo), fallita in data 15 gennaio 1987:
periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Valfivre* di Firenze:
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Fil-Cot Toscana*, con sede legale e stabilimento in Ponte Buggianese (Pistoia), fallita in data 7 novembre 1985:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 7 novembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.a.s. Tito Bianchi* di Cecina (Livorno), fallita in data 22 dicembre 1986:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.r.l. Calzaturificio Gallo* di Porcari (Lucca):
periodo: dal 17 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Duchessa di S. Martino* di Pescaglia (Lucca), fallita in data 9 marzo 1987:
periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *Nuova Itam* di Monte San Savino (Arezzo), fallita in data 3 aprile 1986:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.r.l. Vega confezioni* di Arezzo, fallita in data 4 luglio 1985:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *Sugherificio Nuova Italcork* di Ponte Buggianese (Pistoia):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 3 luglio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Tamas-Glass*, con sede legale in Vinci (Firenze) e stabilimenti in località Sovigliana, succursale in S. Ansano (Firenze):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Silvan* di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), fallita in data 20 febbraio 1986:
periodo: dal 15 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.r.l. Stylhert* di Arezzo, fallita in data 15 maggio 1986:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.n.c. Confezioni Giuly* di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), fallita in data 22 febbraio 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.r.l. Alex Val Claude* di Montevarchi (Arezzo), fallita in data 20 febbraio 1987:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.r.l. Alex Val Claude* di Montevarchi (Arezzo), fallita in data 20 febbraio 1987:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Calzaturificio Biondini* di Tegoleto - Civitella in Val di Chiana (Firenze):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Ve.Pro.* con sede legale in Torino e stabilimento in Guasticce (Firenze):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Ve.Pro.* con sede legale in Torino e stabilimento di Guasticce (Livorno):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tessitura Luciano Calonaci* di Casciano Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Simon confezioni* di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 6 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Simon confezioni* di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Rossi & Gambassi*, con sede e stabilimento in Bucine (Arezzo):

periodo: dal 1° novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Pugi*, con sede legale in Prato e stabilimento in Montale (Pistoia):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *L. & P. Antinori S.p.a.*, con sede in Firenze e stabilimento in S. Casciano Val di Pesa (Firenze):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. It. Es - Italiana estrusione alluminio* di Pietrasanta (Lucca):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

11) *Calzaturificio A. M.* di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede legale in Capolona (Arezzo) e stabilimento in Anghiari (Arezzo):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Industria italiana filati*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Industria italiana filati*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

15) *S.p.a. Corti* di S. Filippo (Lucca):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Confezioni Primavera* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Confezioni Primavera* di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

18) *Confezioni Donato Pugliese*, con sede legale in Vinci (Firenze) ed unità di Montalcino (Siena):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

19) *Calzaturificio Penik*, con sede e stabilimento in Certaldo (Firenze):

periodo: dal 1° maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Fin-Mass* di Massarosa (Lucca):
periodo: dal 7 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crissi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Golden Gate* di Massarosa, località Montramuto (Lucca):
periodo: dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Calzaturificio Gimal*, con sede legale in Mârlia (Lucca) e stabilimenti in Montaione (Firenze) e Palaia (Pisa):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Sidercalce*, con sede e stabilimento in Campiglia Marittima (Livorno):
periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ives vetrocolor - Industrie vetrarie saronnese*, che dal 30 ottobre 1987 e divenuta *S.p.a. A.V.I.R.*, unità di Origgio (Varese):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Aqua Seria* di S. Abbondio, frazione Aqua Seria (Como):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Acqua Seria* di S. Abbondio, frazione Aqua Seria (Como):
periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Arcom* per la sola unità di Nerviano (Milano):
periodo: dal 3 febbraio 1985 al 2 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1982: dall'8 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Berman* di S. Benedetto Po (Mantova):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Cisam*, con sede in Opera (Milano) ed unità in Opera e Livraga (Milano):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cisam*, con sede in Opera (Milano) ed unità in Opera e Livraga (Milano):
periodo: dal 19 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) ed unità di Besozzo (Varese), Toscolano (Brescia), Isola Liri (Frosinone):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi ziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Cagi maglierie*, con sede in Milano ed unità di Cilavegna (Pavia), Mede Lomellina (Pavia), Palestro (Pavia), Motta Visconti (Milano), Rosate (Milano) e Milano:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Calcografia e cartavalori* di S. Donato Milanese (Milano):
periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *Calzaturificio Golf* di Leno (Brescia):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 30 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *Calzaturificio Golf* di Leno (Brescia):
periodo: dal 31 maggio 1987 al 2 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *Calzaturificio Golf* di Leno (Brescia), fallita in data 3 ottobre 1987.
periodo: dal 3 ottobre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *Calzaturificio Golf* di Leno (Brescia), fallita in data 3 ottobre 1987:
periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Invernizzi*, con sede in Melzo (Milano) ed unità di Melzo, Liscate (Milano), Orzinuovi (Brescia), Caravaggio (Bergamo) e depositi nazionali:
periodo: dal 1° aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Invernizzi*, con sede in Melzo (Milano) ed unità di Melzo, Liscate (Milano), Orzinuovi (Brescia), Caravaggio (Bergamo) e depositi nazionali:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Invernizzi*, con sede in Melzo (Milano) ed unità di Melzo, Liscate (Milano), Orzinuovi (Brescia), Caravaggio (Bergamo) e depositi nazionali:
periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cazzaniga*, con sede in Milano ed unità in Biassono (Milano):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Cazzaniga*, con sede in Milano ed unità di Biassono (Milano):
periodo: dal 16 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Cesalpinia* di Bergamo:
periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Cogeca* di Vigevano (Pavia):
periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Conceria Cedrati Turbigo*, con sede in Milano ed unità di Turbigo (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 1° dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Conceria Cedrati Turbigo*, con sede in Milano ed unità di Turbigo (Milano):
periodo: dal 2 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.a.s. Confezioni Giuditta di Guerra & C.* di Cardano al Campo (Varese), fallita in data 17 luglio 1987:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 19 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.a.s. Confezioni Giuditta di Guerra & C.* di Cardano al Campo (Varese), fallita in data 17 luglio 1987:
periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Cotonificio Honegger* di Albino (Bergamo):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Cotonificio Honegger* di Albino (Bergamo):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. D. Lazzaroni & C.*, con sede in Saronno (Varese) ed unità di Uboldo (Varese):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a Europlastic*, che dal 18 febbraio 1987 è divenuta *S.r.l. Europlastic* di Peschiera Borromeo (Milano):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Europlastic*, che dal 18 febbraio 1987 è divenuta *S.r.l. Europlastic* di Peschiera Borromeo (Milano):
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

31) *S.p.a. Fit industriale* di Lissone (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 27 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Fergal* di Pogliano Milanese (Milano):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Fergal* di Pogliano Milanese (Milano):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 26 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Figli di Antonio Proserpio* di Giussano (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. F.O.S. - Fonderie officine di Saronno*, con sede in Milano e stabilimento in Saronno (Varese):
periodo: dal 1° aprile 1987 al 1° ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. F.O.S. - Fonderie officine di Saronno*, con sede in Milano e stabilimento in Saronno (Varese):
periodo: dal 2 ottobre 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Gabbiani macchine* di Verolanuova (Brescia):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Giani Angelo* di Lecco (Como):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Gianni Angelo* di Lecco (Como):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Giani* di Lecco (Como):
periodo: dal 24 agosto 1987 al 23 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Giani* di Lecco (Como):
periodo: dal 24 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Grove Italia* di Voghera (Pavia):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Grove Italia* di Voghera (Pavia):
periodo: dal 28 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 30 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

44) *S.p.a. Grove Valve Systems* di Ospiate di Bollate (Milano):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Ideal Standard*, per la sola unità di Brescia:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 19 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e 11 luglio 1984: dal 22 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Ideal Standard*, per la sola unità di Brescia:
periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 22 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Lago-Sistemi*, con sede in Milano, uffici su tutto il territorio nazionale:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 7 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Lago-Sistemi*, con sede in Milano, uffici su tutto il territorio nazionale:
periodo: dall'8 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Macri gomme*, con sede in Milano, unità in Novate Milanese (Milano), fallita in data 20 ottobre 1987:
periodo: dal 20 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

50) *S.r.l. Maglificio delle Ghiaie*, di Bonate Sopra, frazione Ghiaie (Bergamo).
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Manifattura Caccia*, con sede in Milano, uffici e stabilimento in Busto Garolfo (Milano):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Manifattura Caprotti*, con sede in Albiate (Milano) ed unità di Albiate e Macherio (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Manifattura Satta & Bottelli* di Nerviano (Milano):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Mec sport* di Carvico (Bergamo):
periodo: dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Mec sport* di Carvico (Bergamo):
periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. M.A.V. - Meccanica Allevi Vigevano* di Cassolnovo (Pavia):
periodo: dal 3 novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. M.A.V. - Meccanica Allevi Vigevano* di Cassolnovo (Pavia):
periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. New Jeans and Jackets* di Filago (Bergamo):
periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 4 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Ditta Officina elettromeccanica G.P.M. di Giampiero Pozzoli* di Paderno Dugnano (Milano), fallita in data 21 settembre 1987:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

60) *S.p.a. Officine S. Giorgio* di Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia), fallita in data 9 luglio 1987:
periodo: dal 9 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

61) *S.p.a. Olmo Motors* di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 1° aprile 1987 al 1° ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Olmo Motors* di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 2 ottobre 1987 al 1° aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Olmo Motors* di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 2 aprile 1988 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Omas* di Pontevico (Brescia):
periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Paica*, con sede in Roma e stabilimento di Cremona:
periodo: dal 1° maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Paica*, con sede in Roma e stabilimento in Cremona:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

67) *S.r.l. Peroschi Napoleone fabbrica calze elastiche* di Menaggio (Como):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Petit Pierre*, con sede in Brescia, unità in Brescia e Segrate (Milano):
periodo: dal 2 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Pierrel Hospital*, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Mondadizza di Sondalo (Sondrio):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimenti in Milano-Lambrate, Laveno Ponte (Varese), Sesto Fiorentino (Firenze), Chieti:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Prebeton cavi*, con sede in Milano ed unità di Milano e Montebello della Battaglia (Pavia):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

72) *S.r.l. Predulva acciaieria e ferriera* di Pian Camuno (Brescia):
periodo: dall'11 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Prefabbricati Peruzzi* di Somaglia (Milano):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Romeo Porta*, con sede in Milano e stabilimento in Gorgonzola (Milano):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Selvi 3M*, con sede legale in S. Marco Evangelista (Caserta) ed unità e sede secondaria in Milano:
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

76) *S.p.a. Sheratonn italiana* di Bagnolo Mella (Brescia):
periodo: dal 30 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Sices* di Lonate Ceppino (Varese):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. SCAC Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 30 marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. SCAC - Società cementi armati centrifugati* con sede in Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Speri*, unità di Merone (Como):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 4 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Speri*, unità di Merone (Como):
periodo: dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

82) *S.r.l. Stanley Works (Italia)*, con sede in Figino Serenze (Como) ed unità di Figino Serenze (Como) e Supino (Frosinone):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.n.c. Transtadio* di Seregno (Milano):
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 18 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

) *S.a.s. Valco di F. Gnutti & C.* ora *Valco S.r.l.* di Sarezzo (Brescia):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

85) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi-Richard Ginori*, che dal 1° gennaio 1987 è divenuta *S.p.a. Sanitari Pozzi-Richard Ginori*, unità di Milano/S. Cristoforo, Gattinara (Vercelli), Gaeta (Latina) e Fiume Veneto (Pordenone), compresa la sede centrale di Vimodrone (Milano) e la S.p.a. Finanziaria Pozzi Ginori Direzioni funzionali e servizi centrali di Vimodrone (Milano).
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 2 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.r.l. Barcia* presso ditta O.M.S. - Officina meccanica Stanga di Padova:
periodo: dall'11 maggio 1987 all 8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Chef Italia R.C.* presso S.p.a. Officine casertane di S. Nicola di Strada (Caserta):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Chef Italia R.C.* presso S.p.a. Officine casertane di S. Nicola di Strada (Caserta):
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cusina sud* presso M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 3 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cusina sud* presso M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cusina sud* presso M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 2 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cusina sud* presso M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *Ditta Fiumara Antonino* presso S.p.a. Calabrese veicoli industriali di Bari:
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: no.

9) *Ditta Fiumara Antonino* presso S.p.a. Calabrese veicoli industriali di Bari:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Italmense* presso S.p.a. Belelli di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1981 all'8 maggio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988.

12) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1982 all'8 novembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988.

13) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio*, presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1982 all'8 maggio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

14) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1983 all'8 novembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

15) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1983 all'8 maggio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no..

16) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1984 all'8 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

17) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1984 all'8 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1985 all'8 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

19) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1985 all'8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

20) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1986 all'8 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

21) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dall'8 novembre 1986 all'8 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

22) *S.n.c. Ottavian Elisabetta di Franceschet Antonio* presso S.p.a. Piero Della Valentina di Cordignano (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Pellegrini nord* presso S.p.a. Ambac di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Pellegrini nord* presso S.p.a. Ambac di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Spega* presso S.p.a. Franchi Luigi di Brescia:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: no.

26) *S.r.l. Spega* presso S.p.a. Franchi Luigi di Brescia:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad esclusione dei casi espressamente indicati ai punti relativi alle singole aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**88A4114**

## Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Stefano Angelini è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Claudio a r.l.», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 18 settembre 1984, in sostituzione dell'avv. Stefano Palombi.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Frau Bachisio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa autotrasporti «La Barbagia» a r.l., con sede in Sarule (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 29 marzo 1969, in sostituzione del dott. Salvatore Buttu.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il dott. Sergio Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sanestra», a r.l., in Seneghe (Oristano), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1988, in sostituzione della dott.ssa Pasqualina Pau.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 il rag. Armando Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Giovinezza - Società cooperativa a r.l.», in Marigliancila (Napoli), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 7 novembre 1970, in sostituzione dell'avv. Carlo Schiavone.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1988 i poteri conferiti al dott. Pierluigi Comelli, commissario governativo della società cooperativa «Il Tiglio - Soc. cooperativa edilizia a r.l.», in Milano, sono stati prorogati fino al 28 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988 l'avv. Giuseppe Todini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola coltivatori tabacco» (C.A.C.T.), con sede in Frosinone, posta in liquidazione ex art. 2544 con precedente decreto del 9 maggio 1967, in sostituzione del dott. Carfagna Jone.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1988 il rag. Pier Paolo Marangoni, nato a Ostellato (Ferrara) il 29 giugno 1950, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di lavoro a r.l. Mezzano C.A.L.M., con sede in Comacchio (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 maggio 1988 in sostituzione del dott. Giantommaso Giordani, dimissionario.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1988 il decreto ministeriale del 22 novembre 1986 con il quale è stato disposto lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa di servizi Gaibus - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli il 25 gennaio 1983, repertorio n. 69248, registro società n. 1605/83, è revocato.

**88A4155 - 88A4205 - 88A4232**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione della Cassa di risparmio di Modena alla Manufacturers Hanover Trust Company nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.**

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 3 ottobre 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Cassa di risparmio di Modena alla Manufacturers Hanover Trust Company nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, via Porpora, n. 16.

**88A4236**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLECRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 220.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 105.000 |
| - semestrale | L. | 58.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 375.000 |
| - semestrale | L. | 205.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 34.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 3.400 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
#### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 65.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189